



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Il sogno di una stampa libera

di Tommaso Servetto

Prendo spunto dalle parole del Dott. Spataro, Procuratore della Repubblica di Torino, al convegno su giustizia e informazione, con cui auspicava che fosse costituzionalizzata l'indipendenza della stampa e dell'informazione dal potere politico ed economico per aggiungerci: e giudiziario.

Viviamo in un Paese dove l'informazione è gestita da poche persone che sono proprietarie di testate giornalistiche, o televisive, e l'informazione che noi abbiamo è quella che "i signori dell'informazione" lasciano filtrare ovvero hanno interesse a diffondere con notizie più o meno manipolate.

Quello che non è gestito dai pochi potenti è gestito dai partiti che hanno i medesimi obiettivi.

Molto indegnamente

sposo il pensiero del Procuratore perché da piccolo sognavo una stampa, un'informazione, libera e distaccata dal volere dell'editore sia esso privato o politico. Da più adulto, da quando ho cominciato a fare l'avvocato, ho capito che la stampa (intesa in senso ampio) avrebbe dovuto essere libera anche dal pensiero giudiziario, o meglio, dal pensiero delle Procure, divulgando sempre notizie di chiaro segno accusatorio senza preoccuparsi minimamente dei devastanti danni che provocano ai malcapitati "soggetti" di notizie.

Da anni l'informazione è culla dei miei sogni.

Sogno i processi celebrati nelle aule di giustizia e non in televisione, quando ancora sono nella fase delle indagini, che tanto male fanno alla Giustizia con la G maiuscola.

Sogno una stampa che

valorizzi la presunzione di innocenza che è propria del nostro ordinamento e della nostra Costituzione.

Sogno una stampa che prima di divulgare la notizia (corredata di nome, cognome, incarico e fotografia) di un indagato addebitandogli le più vergognose malefatte si faccia la domanda: "e se fosse innocente?".

Sogno un giornalista che prima di scrivere una notizia appresa dalle fonti inquirenti non dia per scontata la responsabilità dell'inquisito e magari si ponga la domanda: "e se domani toccasse a me?".

Sogno una stampa che nel divulgare la notizia di un procedimento penale non dia risalto solo alla fonte d'accusa ridicolizzando, ma molto più spesso, obliterando le argomentazioni difensive.

Sogno una stampa che non aduli il Magistrato ergendolo ad eroe che lotta

ANNO V

N. 3 - GIUGNO 2015

In questo numero

Penale

- Particolare tenuità del fatto **Pagina 2**
- Diritto e Procedura Penale **Pagina 3**

Civile

- L'assegno di mantenimento **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

per il bene e la verità mentre, il perfido avvocato, cerca solo il trionfo della menzogna ignorando che entrambi si impegnano per una corretta applicazione della legge.

Sogno una stampa che dia lo stesso risalto alla sentenza di assoluzione di quello che aveva dato al momento dell'inizio dell'inchiesta magari sottolineando che il processato è stato ingiustamente accusato.

Sogno una stampa... libera.

Lo so, sono un sognatore che non cessa di nutrire rispetto per chiunque facendo tesoro dell'insegnamento del mio saggio nonno che mi ricordava che "le prassà 'nt la testa dj àutri a fan men mal" (le sassate in testa agli altri non fanno male), e la stampa, oggi anche più pericolosamente informatica, di sassate ne tira molte.

Sei mesi per divorziare... O forse no!

a cura di Laura Peyra e Chiara Cogno

Anche lo Stato italiano si adegua finalmente alla legislazione vigente nella maggior parte degli Stati europei in ordine ai tempi necessari per ottenere il divorzio.

Il 26 maggio 2015 è entrata in vigore la legge n. 55/2015, cosiddetta legge sul divorzio breve, con la quale è stato ridotto il termine minimo per proporre la domanda di divorzio. Il termine minimo è ora di un anno dall'udienza presidenziale, nel caso di separazione giudiziale (sempre che sia passata in giudicato la sentenza anche solo parziale di separazione), ovvero sei mesi, sempre dall'udienza presidenziale, se vi è stata separazione consensuale omologata. Inoltre, sono sufficienti sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente anche se il procedimento di separazione era nato come giudiziale ed è poi stato consensualizzato nella stessa udienza presidenziale o successivamente.

Alla separazione omologata sono equiparati l'accordo di separazione raggiunto attraverso la negoziazione assistita e l'accordo di separazione raggiunto dai coniugi senza figli davanti all'ufficiale di stato civile. In questi casi il termine minimo di sei mesi per poter proporre domanda di divorzio decorre rispettivamente dalla data certificata dell'accordo ovvero dalla data dell'atto concluso davanti all'ufficiale di stato civile.

I termini indicati non subiscono variazione neppure nel caso in cui vi siano figli minori: la presenza di figli minori nati dal matrimonio non incide, quindi, sulla durata del periodo minimo di separazione neces-

sario per richiedere il divorzio.

Il legislatore non ha però considerato il problema della sovrapposizione processuale che potrebbe venirsi a creare tra il giudizio di separazione e quello di divorzio. Si consideri infatti l'ipotesi, peraltro diffusa, in cui sia stata pronunciata la sentenza parziale di separazione, relativa cioè allo status, ed il procedimento continui con lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa, ad esempio, alle questioni economiche. Iniziando il giudizio di divorzio, si potrebbe avere una duplicazione delle medesime attività istruttorie. Nei vari disegni di legge si era ipotizzato, in questi casi, di attribuire il giudizio di divorzio al giudice stesso della separazione, o di prevedere che il giudice chiamato a decidere sul divorzio sospendesse ogni decisione sulle questioni patrimoniali in attesa della decisione del giudice della separazione. Di fatto, la questione non è stata affrontata dalla nuova legge e sarà pertanto ancora una volta la Magistratura a risolvere in concreto, di volta in volta, le problematiche inerenti al caso.

Altra novità introdotta dalla legge n. 55/2015 è lo scioglimento anticipato della comunione legale tra i coniugi. Finora previsto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decreto di omologa della separazione consensuale, a seguito della riforma lo scioglimento avverrà all'udienza di comparizione avanti il Presidente del Tribunale, per le separazioni giudiziali, o alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente,

purché omologato, per le separazioni consensuali.

A tal fine, l'ordinanza con la quale i coniugi vengono autorizzati a vivere separati deve essere inviata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione dei beni sull'atto di matrimonio.

La nuova norma si applica anche ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma con il probabile, per non dire certo, effetto di un rilevantissimo aumento di procedimenti volti ad ottenere il divorzio che creeranno un super lavoro nelle sezioni di diritto di famiglia di ogni Tribunale, con prevedibile allungarsi dei tempi di fissazione delle udienze.

D'altro canto anche il ricorso alle "disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio" contenute nella recentissima importante riforma della materia, nel frattempo entrata in vigore - negoziazione assistita -, non appare maggiormente celere nel caso in cui i coniugi decidano, ricorrendone le condizioni (ovvero non vi siano figli minori e non sussistano questioni patrimoniali), di rivolgersi, con richiesta congiunta, direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile. Le liste d'attesa si stanno infatti allungando a causa del ridotto numero dei dipendenti degli Uffici Anagrafici addetti ad un iter procedurale del tutto nuovo.

Occorrerà quindi attendere alcuni mesi affinché i benefici temporali introdotti dalle nuove normative esplichino pienamente gli effetti desiderati.

Particolare tenuità del fatto Prime applicazioni

a cura di **Alessia De Cristofaro** e **Erik Stefano Carlo Bodda**

In attuazione della legge delega n. 67/2014, è stato emanato il decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 che, innovando il sistema penale vigente, ha introdotto una nuova causa di non punibilità definita "per particolare tenuità del fatto" e disciplinata nell'art. 131 bis c.p.

Indichiamo le prime questioni emerse in ordine all'applicazione della legge ed i primi casi concreti.

Cass. pen., Sez. III, sent. 08.04.2015 n. 15449

Il menzionato decreto legislativo non prevede una disciplina transitoria. Per tale ragione, una delle prime questioni affrontate in materia, ha riguardato la possibilità di applicare la nuova disposizione anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore.

La natura sostanziale dell'istituto di nuova introduzione ha indotto la Suprema Corte a dare risposta positiva al quesito, con conseguente retroattività della legge più favorevole, secondo quanto stabilito dall'art. 2 c.p., comma 4.

Con la sentenza in oggetto indicata, il Supremo Collegio ha chiarito, altresì, che la questione della particolare tenuità del fatto può essere proposta anche nel giudizio di legittimità, dove i giudici verificheranno l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della tenuità procedendo poi, in caso di valutazione positiva all'annullamento della senza impugnata con rinvio al giudice di merito per la dichiarazione di non punibilità.

Un secondo principio affermato dalla sentenza annotata riguarda le condizioni di applicabilità della disciplina dell'art. 131 bis. La Suprema Corte precisa che, per quanto riguarda i limiti di pena, occorre fare riferimento alla norma incriminatrice nella versione vigente al momento della commissione del fatto, qualora essa sia diversa rispetto a quella prevista al tempo del giudizio.

Infine, altro principio che si ricava implicitamente dalla sentenza è che la nuova disposizione è applicabile anche in relazione ai reati che prevedono soglie di punibilità (come nelle ipotesi di reati tributari, in relazione ai fatti che si collocano di poco sopra le soglie stesse).

A questa sentenza hanno fatto seguito le prime applicazioni di merito.

QUESTIONI DI TENUITÀ...
DEL FATTO...



Trib. Torino, Sez. IV pen., Giudice Dott. Reynaud, 09.04.2015

Con la sentenza indicata, il Tribunale di Torino, dopo aver argomentato circa la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'istituto, ha assolto l'imputata dal reato di cui all'art. 217 co. II, 224 L.Fall. a lei ascritto, non essendo la stessa punibile per particolare tenuità del fatto.

Il Giudice, in particolare, ha analizzato le modalità della condotta, l'entità del danno e l'intensità del dolo o grado della colpa.

Trib. Asti, Giudice Dott. Belli, 13.04.2015

In materia di violazioni urbanistiche, per una modesta costruzione abusiva, il Giudice del Tribunale di Asti ha ritenuto di pronunciare sentenza di non doversi procedere nei confronti dei due imputati per essere il reato a loro ascritto non punibile per particolare tenuità, in considerazione delle modalità dell'azione così come contestata, della minima intensità dell'elemento psicologico nonché dell'esiguità del danno.

Tale pronuncia è stata assunta prima dell'apertura del dibattimento e con l'opposizione del Pubblico Ministero che, peraltro, non dispone di alcun potere di veto.

Trib. Bari, Sez. II pen., Giudice Dott. Puglisi, 20.04.2015

Secondo il comma 1 bis dell'articolo 469 del c.p.p. la sentenza di non doversi procedere, oltre che per difetti oggettivi di natura procedurale, deve essere pronunciata anche nel caso in cui l'imputato non sia punibile ai sensi del nuovo articolo 131 bis del codice penale.

La valutazione della

gravità del reato implica necessariamente, secondo il Tribunale Pugliese, una indagine di merito che il Giudice, in tale fase preliminare, può condurre solo acquisendo ex officio il fascicolo del Pubblico Ministero, poiché solo in questo modo potrà avere una piena ed esauriente cognizione del fatto.

Nella fattispecie il Giudice, entrato in possesso del fascicolo, ha potuto accertare sia la condotta dell'imputato che l'entità del danno, pari ad euro 480 (somma accreditata dall'acquirente sul conto Banco Posta del finto venditore), giungendo così ad escludere la punibilità dell'imputato per il reato di truffa a lui ascritto per particolare tenuità.

[NDR: Forse non è particolarmente tenue per la persona offesa, che si è vista pregiudicare la possibilità di rientrare nel possesso del denaro. Magari il malcapitato è uno di quelli che per 480 euro lavora quasi un mese].

Trib. Asti, 15.04.2015

Altra applicazione, questa volta in materia di omesso versamento delle ritenute certificate, giunge dal Tribunale di Asti, che ha valutato l'omesso versamento all'INPS delle trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti pari ad € 1.399/00 come fatto di lieve entità senza una concreta offensività. Tale sentenza risulta la primissima pronuncia di un Tribunale Piemontese sulla misura appena introdotta.

Con questa sentenza si rafforza l'opinione juris secondo cui questa riforma porterà una vera e propria rivoluzione sui reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali per centinaia o migliaia di euro che intasano i tribunali.

Massime Penali

a cura di **Giulia Elena Mondino**
e **Francesca Piazza**

IL FAVORE 'FUORI COMPETENZA' NON E' ABUSO DI UFFICIO

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 7/05/2015 n. 19105

Non integra il reato di abuso d'ufficio la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che agiscano al di fuori delle loro funzioni, anche se la condotta posta in essere sia occasionata dallo svolgimento delle stesse.

Nel caso in esame, un assistente amministrativo presso l'Istituto di scuola media Superiore aveva consentito al nipote minorenni la partecipazione all'esame di idoneità per la frequenza alla classe 3^a liceo scientifico nonostante il candidato non fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, non avendo conseguito la promozione a seguito della frequenza della classe 5^a ginnasio. L'imputato si era occupato di istruire la pratica relativa alla suddetta partecipazione, occultando tale circostanza al dirigente scolastico. La Suprema Corte ritiene che tale condotta non abbia avuto alcuna efficacia causale, poiché il risultato procurato dal 'favore' dell'imputato (cioè la partecipazione agli esami di idoneità) era del tutto estraneo ai compiti ed alle attribuzioni del medesimo, in quanto riferibile all'esclusiva sfera di competenza del dirigente scolastico.

PEC VALIDA ED EFFICACE ANCHE SE L'AVVOCATO HA IL COMPUTER ROTTO

Cass. Pen., Sez. IV, sent. 6/03/2015 n. 9892

Per la prima volta la Suprema Corte affronta la questione relativa alla validità giuridica ed alle conseguenti implicazioni discendenti dall'uso delle tecnologie informatiche che possono essere utilizzate per le notificazioni ai difensori.

Rileva la Corte che, ai fini legali, il messaggio di posta elettronica certificata (PEC) si considera consegnato al destinatario quando è stato depositato nella sua casella di posta, non essendo necessaria l'effettiva lettura dell'atto da parte del destinatario (procedura assimilabile a quella della raccomandata tradizionale consegnata in busta chiusa, che si considera ricevuta anche se chi la riceve, ad esempio, trascura di aprirla).

La Corte specifica che la notifica mediante PEC è valida ed efficace, trattandosi di uno strumento di comunicazione di atti ed avvisi a soggetti diversi dall'imputato previsto direttamente dalla legge, per cui il destinatario dell'atto non può eccepire di non aver letto il messaggio o di non averlo ricevuto per difficoltà tecniche o malfunzionamenti della rete telefonica o telematica presso lo studio professionale.

INDAGINI DIFENSIVE PRODOTTE E UTILIZZATE ANCHE NEI RITI ALTERNATIVI

Cass. Pen., Sez. V, sent. 30/03/2015 n. 13505

Le indagini difensive possono essere svolte in qualsiasi stato e grado del procedimento e possono essere prodotte anche nel giudizio abbreviato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 442 comma 1 bis c.p.p. (a mente del quale gli atti che il giudice potrà utilizzare per la deliberazione non sono solo quelli contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero ma anche quelli acquisiti in udienza preliminare).

In particolare, la Suprema Corte ha altresì precisato che le indagini difensive legittimamente presentate dovranno essere valutate dal giudice in relazione a tutte le determinazioni che è chiamato ad assumere "e quindi anche in ordine a quelle di carattere decisivo che definiscono il procedimento con i riti alternativi (giudizio abbreviato ed applicazione di pena concordata)".

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ANCHE PER IL CICLISTA

Cass. Pen., Sez. IV, sent. 2/02/2015 n. 4893

Non è tanto la tipologia del mezzo utilizzato, quanto la sua idoneità ad interferire sulla sicurezza della circolazione (bene strumentale) ed, ancor prima, degli utenti della strada (bene finale) che ha portato la Corte Suprema di Cassazione, nella sentenza sopracitata, a confermare la pronuncia del Tribunale di Brescia e, di fatto, a sancire come anche la conduzione di un veicolo non motorizzato (nel caso di specie, una bicicletta) in condizione di ebbrezza alcolica integri il delitto di cui all'art. 186 C.d.S. Ma non c'è da stupirsi, dal momento che è lo stesso art. 46 del Codice della Strada a chiarire come si intendano veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall'uomo. A nulla è valso asserire che mancherebbe l'oggetto precipuo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (ben potendosi guidare una bicicletta senza aver neppure mai conseguito la patente). Il cittadino, dunque, è oggi in grado di sapere, senza equivoci, che se si mette ubriaco in sella alla propria bicicletta rischia di essere incriminato per guida in stato di ebbrezza.

Schiamazzi notturni: la movida mette in crisi la Cassazione

di Paolo Pavarini

Conciliare gli interessi degli imprenditori nel settore dello svago, dei protagonisti della movida cittadina e dei residenti nelle zone limitrofe ai locali porta a divergenti vedute anche in Cassazione.

Con due sentenze in materia di disturbo delle ordinarie occupazioni e del riposo delle persone emesse a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, la terza sezione della Corte di Cassazione ha dapprima escluso la responsabilità del titolare di un bar per gli schiamazzi fatti dagli avventori all'esterno dell'esercizio e successivamente ha confermato la responsabilità per il reato previsto dall'art. 659 1° comma c.p. del gestore di una discoteca per un disturbo provocato dai canti degli avventori dopo che erano stati spenti gli impianti.

Nel primo caso (Cass. Sez. III penale n.9633/2015) veniva annullato il sequestro preventivo di un bar disposto a carico del titolare indagato per il reato di cui all'art. 659 c.p. in ragione della musica diffusa ad alto volume che, attraverso le porte lasciate aperte, si sarebbe diffusa sulla pubblica via e perchè avrebbe favorito lo stazionamento sulla strada e nel cortile retrostante il locale dei clienti i quali avrebbero ivi assunto bevande schiamazzando anche in ore notturne.

Ha affermato la Corte che, se il disturbo da parte degli avventori dell'esercizio pubblico avviene all'esterno del locale, non si può far carico al gestore di aver omesso di esercitare un potere di controllo del quale è privo. Così censurando taluni profili di responsabilità dell'indagato evidenziati dal Tribunale del riesame, non è stato ritenuto le-

cito il sequestro dell'intero locale solo per l'eccessivo rumore dell'impianto di amplificazione e la cautela è stata autorizzata limitatamente agli strumenti sonori.

Nel secondo dei casi indicati (Cass. Sez. III penale n. 5735/2015) veniva confermata la responsabilità ex art. 659 1° comma c.p. di un gestore di discoteca che abusando degli impianti sonori ed in particolare tenendone alto, in ore notturne, il volume, disturbava le occupazioni ed il riposo di alcune persone residenti in zona.

Nel frangente la Corte ha accuratamente analizzato la norma incriminatrice dimostrando che la condotta del gestore esulava l'ambito di applicabilità del comma 2 dell'art. 659 in quanto "...almeno in un caso il disturbo sarebbe stato provocato da cause diverse e, segnatamente, da canti intonati in coro dagli avventori rimasti sul posto dopo che l'intervento dei Carabinieri (il 20/8/2010 alle 3,05) aveva indotto il personale del locale allo spegnimento delle apparecchiature."

A stretto rigore, i due provvedimenti potrebbero non essere divergenti posto che nel secondo non si dice se il coro degli avventori è stato intonato fuori o dentro il locale. Tuttavia, anche l'omessa precisazione rende evidente che nel primo caso si è avuto maggior riguardo ai reali profili di responsabilità del gestore mentre, nel secondo, forse anche in ragione degli orari corrispondenti alla notte fonda, si sono esclusivamente considerate le oggettive condizioni di disturbo delle persone.

Ad ogni buon conto, gli imprenditori e gli amanti della dolce vita sono avvisati: in Cassazione preferiscono il bar.

Messa alla prova 'parziale': la Cassazione dice un 'no' non condivisibile

di Roberta Maccia

Cass. Pen., Sez. II, sent. 8/04/2015 n. 14112

Nel caso in cui l'imputato sia chiamato a rispondere, nello stesso procedimento, di reati per i quali si possa accedere all'istituto della Messa alla Prova unitamente ad altri per i quali ciò non sia previsto, cosa accade? E' possibile l'ammissione 'parziale' alla Messa alla Prova (con conseguente sospensione parziale del processo), limitatamente ai reati per i quali sia possibile l'ammissione al beneficio?

La Cassazione offre risposta negativa a tale domanda.

Sebbene la Suprema Corte riconosca che la ratio della disciplina sia quella di offrire agli imputati la possibilità di risocializzarsi e di accedere al procedimento di rieducazione, in conformità al disposto dell'art. 27 comma 3 Cost., ciò nonostante gli ermellini ritengono che non sia previsto un 'diritto assoluto' per l'imputato di accedere a tale procedura, esistendo comunque un potere discrezionale del giudice nel valutare sia la complessiva situazione personale dell'imputato, sia la sua complessiva situazione processuale.

Tale decisione appare stridere con quella -da ritenersi certamente più condivisibile- della Terza Sezione Penale del Tribunale ordinario di Torino che, con ordinanza 21 maggio 2014, aveva invece ammesso la richiesta di separazione dei processi per messa alla prova per alcuni soltanto dei reati oggetto

di un processo oggettivamente cumulativo.

Le ragioni offerte dal Tribunale di Torino, sottese alla decisione, sottolineano come il ritenere inammissibile tale istanza potrebbe condurre a conseguenze paradossali (si pensi al caso di un imputato che, accusato in un processo oggettivamente cumulativo in cui alcuni dei reati non ammettono la messa alla prova, si veda respingere l'istanza e, in tale contesto, venga assolto per i soli reati che precludevano l'accesso alla messa alla prova e venga invece condannato per gli altri, per i quali avrebbe avuto diritto alla sospensione del processo ed alla messa alla prova).

Peraltro, aderire all'interpretazione della Suprema Corte vorrebbe dire concedere al Pubblico Ministero -Organo deputato deputato alla formulazione dell'imputazione- una ingiustificata 'potestà' sulla astratta ammissibilità di un soggetto al beneficio in esame, in quanto basterebbe che tra le accuse formulate a carico di tale soggetto venisse indicato un reato (quand'anche manifestamente infondato, per il quale interverrà una assoluzione) per cui è preclusa l'ammissione alla messa alla prova, per pregiudicare fatalmente la posizione soggettiva dell'imputato.

L'enunciato della Suprema Corte non è condivisibile e se pensiamo che il dogma dell'infallibilità è stato escluso anche per il Papa...possiamo continuare a non dividerlo.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno
Alessia De Cristofaro - Francesca Piazza
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Anna Binelli - Claudio Bossi - Barbara Gaetano
Marco Ivaldi - Marco Marchioni - Nilo Rebecchi
Marco Romanello - Massimiliano Sfolcini
Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agora'

Massime

Reato informatico: è competente il giudice del luogo in cui si verifica l'accesso

di Giulia Elena Mondino

Cass. Pen., Sezioni Unite, sent. 26/03/2015 n. 17325

Le Sezioni Unite individuano il luogo di consumazione del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico nel luogo "in cui si trova il soggetto che effettua l'introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente". Nel risolvere il quesito, il Supremo Collegio affronta i peculiari profili del reato informatico, a fronte del quale le tradizionali categorie giuridiche debbono subire gli opportuni adattamenti: il concetto di locus commissi delicti va individuato sulla base della "modalità di funzionamento dei sistemi informatici e telematici", ove "l'intera banca dati è

"ubiquitaria", "circolare" o "diffusa" sul territorio, nonché contestualmente compresente e consultabile in condizioni di parità presso tutte le postazioni remote autorizzate all'accesso". In considerazione dei caratteri del "cyberspazio", pertanto, ritengono le Sezioni Unite che la competenza territoriale non vada ancorata al luogo fisico ove è collocato il server, come opinato da parte della giurisprudenza, bensì al luogo in cui l'agente "materialmente digita la password di accesso o esegue la procedura di login, che determina il superamento delle misure di sicurezza apposte dal titolare del sistema, in tal modo realizzando l'accesso alla banca dati".

Sotto la lente l'assegno di mantenimento

di Cristina Zaccaria

In questi giorni si parla molto di separazioni e divorzi e, al di là dei tempi più o meno brevi, uno dei veri scogli da superare continua ad essere l'assegno di mantenimento che è l'elemento che genera la maggiore litigiosità tra i coniugi separandi, che gareggiano per apparire uno più povero dell'altro. Riportiamo qui alcuni provvedimenti giudiziari, più o meno innovativi, che comunque affermano dei principi a cui bisognerà attenersi.

QUANDO È LA MOGLIE A PAGARE L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Con la sentenza n. 8716/2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di una notevole disparità economica a favore della donna, in caso di separazione e o divorzio, questa è tenuta al mantenimento del marito.

Nel caso di specie la moglie, sebbene casalinga, aveva all'estero un cospicuo deposito di danaro ricevuto dai genitori, il marito invece era titolare di un lavoro saltuario.

La Corte ha ritenuto che il patrimonio personale della moglie aveva inciso sul tenore di vita della coppia durante il matrimonio e che, non essendovi prova che il marito potesse mantenere da solo l'elevato tenore di vita che i coniugi avevano in costanza di matrimonio, la moglie deve corrispondere l'assegno di mantenimento al marito.

LA GUARDIA DI FINANZA ACCERTA I REDDITI PER DETERMINARE

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Si ritiene opportuno richiamare brevemente il provvedimento del Tribunale di Milano, Sezione IX, in data 3 aprile 2015 (est. G. Buffone) con il quale il Collegio ha ammesso gli accertamenti della polizia Tributaria sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi/genitori al fine di determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge ovvero a favore dei figli. Il Giudice della famiglia pertanto può procedere ad accertamenti di Polizia Tributaria, delegando la Guardia di Finanza, competente per territorio al fine di accertare la reale consistenza del patrimonio dei coniugi: nell'espletamento di tali accertamenti la Guardia di Finanza potrà accedere altresì alle informazioni comunicate all'Agenzia Tributaria nonché alle banche dati (di Entrate, Enti previdenziali e Pra) tramite i gestori.

Probabilmente con questo sistema si pone fine a tutti gli artifici e strategie poste in essere dai coniugi per cercare di apparire impossidenti, nullatenenti e poveri in canna per violare gli obblighi di mantenimento.

LA FINANZA ACCERTA ANCHE IL REDDITO DELLA NUOVA CONVIVENTE

Trib. Roma, sent. 11/08/2014 n. 16904
L'assegno di mantenimento per i figli non va calcolato solo in relazione al reddito del genitore se-

parato o divorziato, ma anche dell'eventuale convivente. E quanto ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza n. 16904/2014. La fattispecie riguarda un padre che, in sede di divorzio, chiedeva la revisione del contributo al mantenimento delle due figlie, alla luce dei maggiori costi che, a suo dire, era tenuto a sostenere a seguito della costituzione di un nuovo nucleo familiare. Il Tribunale, nel respingere la richiesta del padre, precisa che ai sensi dell'art. 337-ter c.c. il Giudice, proprio al fine di rispettare il principio di proporzionalità nella determinazione dell'onere economico da porre a carico di ciascun genitore, può disporre indagini di Polizia Tributaria sui redditi intestati a soggetti diversi dai genitori. Tale scelta normativa è stata adottata per evitare che il soggetto obbligato possa sottrarsi o ridurre il contributo al mantenimento dei figli, intestando beni o altre entrate a terzi. Nel caso di specie, appurato che il ricorrente provvedeva al pagamento delle rate di mutuo acceso per l'acquisto di un immobile intestato alla di lui convivente, è stata ritenuta fittizia tale intestazione. Inoltre, l'elevato tenore di vita del nuovo nucleo familiare del padre e la mancata documentazione relativa ai redditi della convivente, hanno indotto il Tribunale a respingere la richiesta di riduzione del contributo al mantenimento ritenendo infondate le ristrettezze economiche lamentate dal padre.

Massime

TELEGRAMMA NON RECAPITATO? POSTE ITALIANE RISARCISCE IL DANNO

Cass. Civ. sez. III, sent. 07/04/2015 n. 6899

Se le Poste non recapitano un telegramma devono risarcire il danno che ne deriva al destinatario. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6899/2015 ha infatti condannato le Poste Italiane a risarcire il danno subito dal ricorrente a seguito della mancata consegna della comunicazione attestante l'ammissione ad una scuola militare. La Cassazione, confermando la decisione della Corte d'Appello, ha riconosciuto il risarcimento, commisurandolo ai compensi che il ricorrente avrebbe percepito per tutti gli anni di frequenza della Scuola. E' invece stata respinta la richiesta di risarcimento danno per l'ulteriore evoluzione della carriera militare del ricorrente, non essendo stato dimostrato che l'intera vita professionale del danneggiato sarebbe stata effettivamente condizionata da quel disservizio postale.

I NONNI NON HANNO UN AUTONOMO DIRITTO DI VISITA DEI NIPOTI

Cass. Civ. Sez. I, sent. 21/04/2015 n. 8100

La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi su un ricorso proposto dai nonni contro un provvedimento che escludeva un loro graduale riavvicinamento al nipote, ha precisato che, seppur il novellato art. 155 cod. civ. preveda il diritto dei minori, figli di coniugi separati, a conservare rapporti significativi con gli ascendenti, non attribuisce a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma affida al Giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento. In altri termini, nella prospettiva di tutelare il diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore, al Giudice è affidato il potere di emettere provvedimenti che tengano conto dell'interesse prevalente del minore e che si prestino alla maggiore flessibilità e modificabilità possibile in relazione alla finalità di attuare la miglior tutela in favore del minore. Nel caso di specie, stante l'elevata conflittualità tra genitori e nonni, i giudici di merito avevano correttamente voluto evitare al minore di trovarsi al centro di un conflitto familiare, non corrispondente alle sue esigenze di serenità nella crescita.

IL GIUDICE PUO' RIDURRE LA LISTA DEI TESTIMONI ANCHE NEL CORSO DEL GIUDIZIO

Cass. civ. Sez. Lavoro, sent. 11/05/2015 n. 9477

Il potere del giudice di ridurre il numero dei testimoni è discrezionale e può essere esercitato anche nel corso del giudizio ossia quando una parte dei testimoni è stata già sentita. E' quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9477/2015, con la quale precisa altresì che tale potere non è sindacabile in sede di legittimità.

E' rilevante sottolineare che tale potere (riconosciuto dall'art. 245 e dall'art. 209 del codice di procedura civile) potrebbe però compromettere il diritto della parte a fornire la prova dei fatti dedotti a sostegno delle proprie ragioni, specialmente se la riduzione del numero dei testimoni viene fatta richiamando il principio di economia processuale e prescindendo dalla valutazione sulla loro rilevanza. In tal caso si corre il rischio concreto di compromettere il diritto di difesa nonché l'esito del giudizio precludendo la possibilità di completare il quadro probatorio con l'assunzione di testimonianze che potrebbero invece essere determinanti.

INCIDENTE STRADALE: RISARCITO ANCHE IL DANNO ALLA EX CONVIVENTE CON FIGLI

Trib. Roma, sent. 16/04/2015 n. 8146

Con la sentenza n. 8146/2015 il Tribunale di Roma ha riconosciuto ad una donna che aveva instaurato una stabile convivenza, e dalla quale era nato un figlio, il risarcimento dei danni conseguenti alla morte del compagno, seppur la convivenza fosse cessata al momento del sinistro. Il danno, a dire del Tribunale, sorge in conseguenza della menomazione del rapporto parentale: la donna infatti, con la morte dell'ex compagno, si è trovata da sola a gestire la responsabilità genitoriale, senza poter più contare sul supporto materiale e morale del padre.

Infortunati sul lavoro

Anche il committente può essere responsabile

di Roberta Maccia

Cass. Pen., Sez. III, sent. 24/3/2015 n. 12228

Sebbene non sia di regola previsto che il committente debba fronteggiare le inadempienze dell'appaltatore, deve tuttavia ritenersi che quando l'omissione delle misure prevenzionistiche siano immediatamente percepibili, senza particolari indagini, anche il committente debba rispondere dell'eventuale infortunio occorso e causalmente ricollegabile a tale 'evidente' inadempimento.

Nel caso esaminato si trattava dell'infortunio mortale di un dipendente dell'impresa subappaltatrice incaricata di lavori sul tetto di un capannone dall'impresa appaltante, a sua volta incaricata dal proprietario del capannone (committente).

Il decesso del lavoratore era avve-

nuto a seguito della sua caduta dal tetto per omessa installazione della testata a cui ancorare le cinture di sicurezza dei lavoratori.

La Corte di Cassazione, facendo riferimento all'articolo 7 comma 3° del D. Lgs. 626/1994 (vigente all'epoca dei fatti, sostituito poi dall'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008), chiarisce che spetta al datore di lavoro-committente promuovere la cooperazione e il coordinamento tra imprese e che tale obbligo deve ritenersi escluso soltanto per i rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (mentre non è escluso per le generiche precauzioni, che non richiedono una competenza tecnica settoriale, come quella di impedire cadute da parte di chi operi in altezza "essendo, questo pericolo, riconoscibile da chiunque, indipendentemente dalle sue specifiche competenze").